

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1289

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTELLANI, DOPPIO, TAMPONI e
BORGIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1995

Nuove norme in materia di cessazione dal servizio del
personale della scuola

ONOREVOLI SENATORI. - In sede di dibattito per l'approvazione del provvedimento collegato alla finanziaria 1995 è stato fatto rilevare che l'applicazione al personale docente, direttivo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle norme relative al pensionamento previsti dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, crea disfunzione al normale andamento didattico e amministrativo perchè la normativa che disciplina il collocamento in pensione del predetto personale prevede la cessazione del servizio con l'inizio dell'anno scolastico stabilito al 1° settembre di ogni anno.

È necessario introdurre correttivi ed adeguamenti della normativa generale prevista nel citato articolo 13, per evitare confusione, incertezza e disfunzione nella normale vita scolastica.

È infatti da ricordare che già nel passato, e precisamente nel 1993, si è verificata una disparità di trattamento tra il personale della scuola e gli altri pubblici dipendenti, perchè i primi, costretti dalla normativa specifica, ad essere collocati in pensione con effetto dal 1° settembre, si sono visti costretti, in un periodo di tempo di qualche mese, a non percepire nè lo stipendio, perchè già collocati a riposo, nè la pensio-

ne, perchè per il percepimento della medesima hanno dovuto attendere le scadenze stabilite per tutti i pubblici dipendenti.

Perchè quindi non si verifichi ancora una volta questa disparità di trattamento, il ricordato comma 5 dell'articolo 13 va adeguato alla specificità della realtà scolastica.

Questo obiettivo può essere facilmente raggiunto spostando al 1° settembre degli anni presi a riferimento dal citato comma 5 dell'articolo 13 il collocamento a riposo del personale della scuola. E per questo sembra giusto ed opportuno per il predetto personale posticipare al 1° settembre 1995 (pur mantenendo fermo il principio dell'avvenuto accoglimento a quella data della istanza di dimissioni) la data di computo dell'anzianità contributiva o di servizio richiesta dal più volte citato articolo 13, comma 5.

In questo modo per il personale della scuola il ritardo del pensionamento rispetto alle altre categorie di pubblici dipendenti, sarebbe opportunamente compensato con un diverso e più favorevole computo del requisito di anzianità contributiva o di servizio richiesto per il collocamento a riposo con il vecchio ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Per il personale di cui alla parte III del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la cessazione dal servizio, nelle ipotesi e con il trattamento pensionistico di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stabilita per il personale di cui alla lettera *a)* al 1° settembre 1995, per il personale di cui alla lettera *b)* al 1° settembre 1996, per il personale di cui alla lettera *c)* al 1° settembre 1997.

2. Le anzianità contributive o di servizio previste per la cessazione dal servizio di cui al comma 1 sono computate al 1° settembre 1995.

